

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO E

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: "AEEGSI") e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: "AGCOM"),

premesse che:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo la costituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni, ha provveduto ad istituire direttamente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- l'articolo 2, comma 1, della stessa legge ha previsto che, tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'AGCOM potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 ha istituito l'AGCOM;
- l'articolo 21, commi da 13 a 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le competenze attinenti alla regolamentazione e al controllo del settore postale; ai sensi delle rispettive leggi istitutive, l'AEEGSI è preposta alla promozione della concorrenza e dell'efficienza attraverso la regolazione dei settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, alla garanzia di adeguati livelli di qualità e della diffusione in modo omogeneo sul territorio nazionale dei servizi regolati, nonché alla tutela degli interessi di utenti e consumatori; l'AGCOM è preposta alla

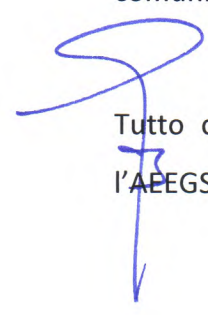
promozione della concorrenza attraverso la regolazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, alla tutela del pluralismo e dell'utenza nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici nonché all'applicazione della normativa in materia di editoria;

- l'AEEGSI e l'AGCOM operano entrambe nell'ordinamento nazionale in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; a tal fine esse sono dotate di di ampia autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- l'AEEGSI e l'AGCOM operano nel più ampio contesto internazionale (OCSE) e ed europeo, anche attraverso la partecipazione agli organismi di cooperazione che riuniscono le autorità di settore dei Paesi membri UE (ACER e BEREC, EPRA, ERG-POST), per la definizione e la diffusione delle migliori pratiche con riguardo alla regolazione e alle politiche di tutela dei consumatori;
- l'AEEGSI e l'AGCOM hanno rilevato il comune interesse ad avviare un percorso di collaborazione e confronto su tematiche comuni, afferenti la regolazione, la tutela dei consumatori (procedure di conciliazione; gestione delle segnalazioni), l'*enforcement* (vigilanza e apparato sanzionatorio), l'organizzazione (modalità di valutazione delle *performance*), le politiche di formazione del personale e di sviluppo delle carriere;
- lo sviluppo di servizi e applicazioni digitali e il crescente peso dell'ICT anche nei mercati dell'energia, da un lato, la condivisione di infrastrutture fisiche e lo sfruttamento di sinergie nella realizzazione e sviluppo delle reti, dall'altro, hanno aumentato l'interesse per un percorso di collaborazione e confronto su tematiche comuni;
- l'analogia delle funzioni e la complementarietà delle attività, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di entrambe le Autorità, genera l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali, pur nella diversità e specificità dei rispettivi settori di intervento;
- tale cooperazione realizza il più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni;

- la piena attuazione del principio di leale cooperazione rende necessaria la stipula sia di un protocollo generale di intesa che definisca gli strumenti di cooperazione e di raccordo dell'attività amministrativa tra le due Autorità, sia di protocolli specifici su singole materie di interesse comune;
- il principio di leale cooperazione rende altresì necessario condividere le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione e secondo i limiti dei rispettivi ordinamenti (a tutela di interessi pubblici convergenti);

Visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- la convenzione per la gestione di servizi strumentali, stipulata in data 17 dicembre 2015, tra l'AEEGSI, l'AGCOM e il Garante per la protezione dei dati personali.
- il protocollo di collaborazione tra AEEGSI e AGCOM, stipulato in data 7 settembre 2015, in merito alle tematiche di interesse comune riguardanti i servizi di comunicazione *Machine to Machine* (M2M) nell'ambito delle applicazioni di *Smart Metering e Smart Distribution System*; nonché la partecipazione di AEEGSI al Comitato permanente sui servizi di comunicazione M2M costituito da AGCOM;



Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l'AEEGSI e l'AGCOM concordano quanto segue.

Articolo 1

Attività di cooperazione

1. L'AEEGSI e l'AGCOM cooperano nelle seguenti forme:
 - a) coordinamento degli interventi istituzionali su temi di interesse comune, con particolare attenzione a quelli relativi alle politiche di regolamentazione, di promozione della concorrenza e di garanzia di servizi di interesse generale e ad aspetti organizzativi comuni, quali le modalità di finanziamento, le politiche del personale, la valorizzazione dell'autonomia e della specializzazione delle Autorità di regolazione indipendenti;
 - b) reciproco scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
 - c) collaborazione reciproca per l'invio di segnalazioni al Parlamento e/o al Governo su tematiche di comune interesse;
 - d) collaborazione scientifica, formazione e scambio di personale;
 - e) collaborazione reciproca nelle iniziative internazionali;
 - f) collaborazione reciproca nelle iniziative a tutela del consumatore.

2. In particolare, l'AEEGSI e l'AGCOM cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti:
 - a) iniziative congiunte di segnalazione al Governo e al Parlamento;
 - b) scambio reciproco, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
 - c) svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra i rispettivi Uffici per confronti e analisi relativi a tematiche comuni in materia di regolazione e tutela del consumatore;
 - d) consultazione su iniziative, procedimentali e non, di comune interesse;
 - e) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Articolo 2

Attività informative reciproche

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, l'AEEGSI e l'AGCOM si scambiano reciprocamente informazioni sulle linee generali di intervento per quanto concerne iniziative e attività che hanno impatti sui settori di rispettiva competenza.

Articolo 3

Collaborazione scientifica, formazione del personale, scambi di personale

1. L'AEEGSI e l'AGCOM si impegnano a collaborare, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e concertazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
 - b) creazione di osservatori della regolazione e della tutela dei consumatori nei settori di rispettiva competenza;
 - c) organizzazione di iniziative di formazione o di *stage* per il personale.
2. L'AEEGSI e l'AGCOM favoriscono lo scambio reciproco del proprio personale (anche nella forma del comando e distacco) nei limiti e secondo le modalità previste dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto del principio di reciprocità, per cui restano a carico dell'Autorità di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale individuato per lo scambio. Lo scambio di personale, per una durata massima di sei anni, avviene con il consenso di entrambe le Autorità.



Articolo 4

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 5

Protocolli di intesa su specifiche attività

1. L'AEEGSI e l'AGCOM, con specifici protocolli di collaborazione, definiscono le modalità di attuazione e coordinamento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedimentali.

Articolo 6

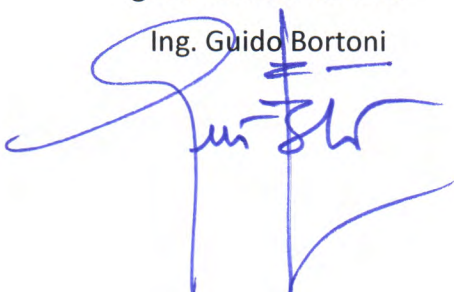
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato nei siti *internet* dell'AEEGSI e dell'AGCOM, secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Roma, - 7 GEN. 2016

Il Presidente dell'Autorità
per l'energia elettrica il
gas e il sistema idrico

Ing. Guido Bortoni



Il Presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni

Prof. Angelo Marcello Cardani

